

Emendamento all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980

sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001
Approvato dall'Assemblea federale il 15 dicembre 2003²
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 luglio 2004
(Stato 7 marzo 2006)

Durante la loro seconda Conferenza d'esame, svoltasi dall'11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l'articolo 1 della Convenzione³, in modo da estenderne il campo d'applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d'esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

«DECIDONO di modificare l'articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni⁵.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.
4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire,

RU 2004 3953; FF 2003 3045

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 2004 3951

³ RS 0.515.091

⁴ RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

⁵ RS 0.518.521

con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale dello Stato.

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Campo d'applicazione il 30 settembre 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Argentina	25 febbraio	2004 A	25 agosto	2004
Australia	3 dicembre	2002	18 maggio	2004
Austria	25 settembre	2003	18 maggio	2004
Belgio	12 febbraio	2004	12 agosto	2004
Bulgaria	28 febbraio	2003	18 maggio	2004
Burkina Faso	26 novembre	2003 A	26 maggio	2004
Canada	22 luglio	2002	18 maggio	2004
Cina	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Hong Kong	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Macao	11 agosto	2003	18 maggio	2004
Corea (Sud)	13 febbraio	2003	18 maggio	2004
Croazia	27 maggio	2003	18 maggio	2004
Danimarca	15 settembre	2004	15 marzo	2005
Estonia	12 maggio	2003	18 maggio	2004
Finlandia	22 giugno	2004	22 dicembre	2004
Francia	10 dicembre	2002	18 maggio	2004
Germania	26 gennaio	2005	26 luglio	2005
Giappone	10 luglio	2003	18 maggio	2004
Grecia	26 novembre	2004	26 maggio	2005
India	18 maggio	2005 A	18 novembre	2005
Italia	1° settembre	2004	1° marzo	2005
Lettonia	23 aprile	2003 A	18 maggio	2004
Liberia	16 settembre	2005 A	16 marzo	2006
Liechtenstein	18 giugno	2004	18 dicembre	2004
Lituania	12 maggio	2003	18 maggio	2004
Lussemburgo	13 giugno	2005	13 dicembre	2005
Malta	24 settembre	2004 A	24 marzo	2005
Messico*	22 maggio	2003	18 maggio	2004
Moldova	5 gennaio	2005 A	5 luglio	2005
Norvegia	18 novembre	2003	18 maggio	2004
Paesi Bassi ^a	19 maggio	2004	19 novembre	2004
Panama	16 agosto	2004 A	16 febbraio	2005
Perù	14 febbraio	2005	14 agosto	2005
Regno Unito	25 luglio	2002	18 maggio	2004
Romania	25 agosto	2003 A	18 maggio	2004
Santa Sede*	9 dicembre	2002	18 maggio	2004
Serbia e Montenegro	11 novembre	2003	18 maggio	2004
Sierra Leone	30 settembre	2004	30 marzo	2005
Slovacchia	11 febbraio	2004	11 agosto	2004
Spagna	9 febbraio	2004	9 agosto	2004
Sri Lanka	24 settembre	2004 A	24 marzo	2005
Svezia	3 dicembre	2002	18 maggio	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Svizzera	19 gennaio	2004	19 luglio	2004
Turchia	2 marzo	2005	2 settembre	2005
Ucraina	29 giugno	2005	29 dicembre	2005
Ungheria	27 dicembre	2002	18 maggio	2004

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito internet della Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://untreaty.un.org/> od ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a L'emendamento si applica al Regno in Europa.